

8.5.2.1.1

Regolamento

di applicazione della Legge cantonale sulla pesca

e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

(del 15 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996;
- la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991;
- la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e la relativa Ordinanza federale concernente la Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 5 dicembre 1988;

decreta:

TITOLO I

Norme generali

Competenze

Art. 1 1L'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito Ufficio) applica direttamente la legislazione federale e cantonale sulla pesca.

2Restano riservate le competenze espressamente attribuite ad altre unità amministrative.

TITOLO II

Esercizio della pesca

Zona e periodi di pesca[1]

Art. 2[2] 1La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi:

a) Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

b) In tutti i laghi e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri d'altitudine e in tutti i corsi d'acqua, ad eccezione degli affluenti dei laghi e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri:

dal 15 marzo al 30 settembre. Per i detentori di patenti di tipo T1 solo dal 1° aprile.

c) Nei laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di quota, nonché nei loro affluenti: dal 1° giugno al 30 settembre. Per i detentori di patenti del tipo T1 solo dal 15 giugno.

La cattura di pesci da esca nei laghetti e bacini alpini, con la bottiglia o l'apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del 30 maggio.[3]

Temolo[4]

2La pesca del temolo (*Thymallus thymallus*) è consentita unicamente ai detentori della patente D3 dal 1° ottobre al 30 novembre, limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione:

Ticino: dal ponte di Quartino fino alla confluenza del canale di scarico della centrale OFIBLE di Biasca (zona Giustizia);

Moesa: dalla confluenza con il fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.[5]

Limitazioni di pesca

Art. 3[6] 1La pesca di fondo, con moschette o con camole naturali o artificiali, è vietata dal 15 marzo al 31 maggio nei seguenti tratti di fiume:

a) Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Barùgia a valle del ponte FFS a sud di Giornico.[7]

b) Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione);

c) Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni;

d) Maggia: dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.

Temolo[8]

2Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo con moschette o con camole naturali o artificiali è permessa dal 1° giugno al 30 settembre, limitatamente a tre fili laterali e ami senza ardiglione.[9]

3Nei tratti di fiume elencati all'art. 2 cpv. 2 è vietato:

a) durante il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, qualsiasi tipo di pesca ad eccezione della pesca di superficie, con o senza galleggiante, limitatamente a tre moschette, con o senza ardiglione;

b) l'utilizzo di girelle più grandi del numero 16 per il congiungimento delle lenze, di più di una girella, nonché di altri espedienti per appesantire le lenze;

c) l'utilizzo di mosche e ninfe affondanti;

d) durante il mese di novembre, l'entrata in acqua.[10]

Orari di pesca

Art. 4[11] 1La pesca è autorizzata durante gli orari seguenti:

dalle ore 06.00 alle 19.00 nel mese di marzo;

dalle ore 05.00 alle 20.00 nel mese di aprile;

dalle ore 04.00 alle 21.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio;

dalle ore 04.30 alle 20.30 nel mese di agosto;

dalle ore 05.30 alle 19.00 nel mese di settembre;

dalle ore 07.00 alle 17.30 nel mese di ottobre;

dalle ore 08.00 alle 17.00 nel mese di novembre.

2Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, d'inizio e termine di pesca, sono posticipati di un'ora.

3Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

gli orari di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

Attrezzi di cattura permessi

Art. 5 1Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:

gli attrezzi di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

2Le patenti di tipo P1 danno diritto all'uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2; mentre le patenti di tipo P2 danno diritto all'uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2, fatta eccezione -per le reti volanti.[12]

3La patente di categoria D1 da diritto all'uso dei seguenti attrezzi:

- canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali in tutte le acque;
- tirlindana, spaderna, lanzettera, cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.

4La patente di categoria D2 da diritto all'uso della canna con o senza mulinello, munita di esche naturali o artificiali, del bilancino, della bottiglia e della nassetta per pesci da esca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio.[13]

5La patente di tipo T1 da diritto all'uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D1.[14]

6La patente di tipo T2 da diritto all'uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D2.[15]

7È permesso l'uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato.[16]

8...[17]

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[18] 1 Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al presente Regolamento.

2 Nelle altre acque è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è vietato:

- a) il congiungimento delle lenze fra due canne;
- b) usare o portare con sé larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce naturali e artificiali;
- c) la pasturazione dei pesci con prodotti naturali e artificiali;
- d) l'uso contemporaneo di più di una canna;
- e) l'uso di una lenza con più di cinque fili laterali;
- f) l'uso di ami più piccoli del numero sette per la pesca con esche naturali;
- g) usare ami con più punte (ancoretta) fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e cucchiaino;
- h) usare ami muniti di ardiglione (ritegno), fatta eccezione per le esche artificiali e per il pesciolino;[19]
- i) usare l'attrezzo denominato "cane", eccezione fatta per i laghi alpini a contare dal 1° luglio;
- l) la formazione di buche nelle superfici ghiacciate;
- m) l'uso di apparecchi per l'individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- n) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell'acqua;
- o) stare lungo la riva dei corsi d'acqua e dei laghi con canna montata durante l'orario di pesca proibito;
- p) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- q) usare attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l'uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;[20]
- r) praticare la pesca subacquea;
- s) catturare pesci con le mani.
- t) usare quale esca il pesciolino vivo nei corsi d'acqua.[21]

Cattura di esche

Art. 7 1 Per la cattura di pesci da esca, oltre la canna, è consentito l'uso di una bottiglia o di un bertovello per pescatore.

2 La cattura delle esche è consentita durante gli orari previsti all'art. 4 del presente regolamento.

3 Le catture devono limitarsi allo stretto necessario. L'Ufficio può autorizzare i titolari di negozi di pesca a catturare pesci vivi da esca a scopo di vendita. L'autorizzazione è soggetta ad una tassa.[22]

4 È vietato catturare invertebrati acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi alpini durante il periodo di divieto generale di pesca.

Statistica e controllo

Art. 8 1 I detentori di patenti di pesca con reti (tipo P) devono registrare quotidianamente nell'apposito libretto il pescato giornaliero come pure le giornate di pesca senza catture.

2 I detentori di patenti annuali del tipo D, nonché i minori di 14 anni e i motulesi su sedie a rotelle, devono iscrivere con inchiostro indelebile nell'apposito libretto:

- a) all'inizio dell'attività, la data della giornata di pesca ed il relativo settore;
- b) al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, ogni cattura effettuata nei corsi d'acqua, bacini e laghi alpini;
- c) immediatamente le catture di temolo nei mesi di ottobre e novembre (solo per i detentori della patente di categoria D3);
- d) prima dello sbarco, rispettivamente al termine della battuta di pesca dalla riva, le catture effettuate nei laghi Verbano e Ceresio.[23]

3 Le registrazioni sono da eseguire secondo le modalità fissate dall'Ufficio.

4 I libretti di statistica devono essere inviati all'Ufficio entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Gare di pesca

Art. 9 1 Chi organizza gare di pesca deve richiedere l'autorizzazione per iscritto con almeno un mese di anticipo all'Ufficio.

2 La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipo di gara e regolamento;
- b) definizione del campo di gara;
- c) numero previsto di partecipanti;
- d) orari;
- e) tipo di pasturazione e quantitativi previsti.

3 L'autorizzazione viene negata in particolare nei seguenti casi:

- a) documentazione incompleta;
- b) assenza di garanzie di corretto svolgimento;
- c) contrasto con la legislazione sulla pesca e sulla protezione delle acque;
- d) l'organizzatore non può garantire lo smercio del pesce catturato o l'eliminazione del pesce non commerciabile.

4I pesci catturati, se non protetti, non devono essere rilasciati.

5La gara deve svolgersi nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di pesca e ogni partecipante deve essere in possesso di una patente valida o di un permesso speciale rilasciato dall'Ufficio. Gli agenti della polizia della pesca possono verificare il regolare svolgimento e le patenti e i permessi dei partecipanti.[24]

6L'organizzatore fornisce entro 30 giorni un rapporto sul pescato suddiviso per specie.

Guardapesca volontari

Art. 10 Il Dipartimento del territorio fissa i criteri per la scelta dei guardapesca volontari ed emana le direttive concernenti l'organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.

Ritiro della patente e

del libretto di statistica[25]

Art. 11[26] Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente e del libretto di statistica a chi in particolare:

- a) pesca o cattura pesci al di fuori dei periodi o degli orari consentiti;
- b) cattura pesci sottomisura o oltre il numero consentito;
- c) pesca in zone di protezione;
- d) taglia la testa o la coda ai pesci catturati o li filetta prima di giungere al domicilio;
- e) si oppone a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge;
- f) usa attrezzi o sistemi per infilzare il pesce o pratica la pesca a strappo;
- g) iscrive volontariamente dati inveritieri circa il pescato nell'apposito libretto per la registrazione del pescato professionale.

TITOLO III

Patenti e libretti di statistica[27]

Rilascio della patente e del

libretto di statistica[28]

Art. 12 1Le patenti e i libretti di statistica sono rilasciati:

- a) dalle Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente;
- b) da qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone.[29]

2Le patenti di tipo P sono rilasciate dall'Ufficio per il tramite delle cancellerie dei Comuni di domicilio.[30]

3Prevvia comunicazione all'Ufficio, più Comuni possono delegare ad una sola Segreteria comunale il rilascio delle patenti e dei libretti di statistica.[31]

4I Comuni possono delegare il rilascio della patente turistica (tipo T) ad enti locali o privati, rimanendo responsabili dell'allestimento del rendiconto e del versamento delle riscossioni.

5Gli organizzatori di gare possono richiedere le necessarie patenti di tipo T2, nonché i permessi di breve durata, direttamente all'Ufficio.[32]

6L'istanza di rilascio revoca la patente ottenuta in contrasto ai disposti dell'art. 15 della Legge cantonale sulla pesca.

Rendiconti annuali

Art. 13[33] 1I Comuni trasmettono all'Ufficio, entro il 1° novembre di ogni anno, i rendiconti concernenti le patenti di pesca e i libretti di statistica rilasciati nel rispettivo Comune.

2Essi sono tenuti a conservare per un periodo minimo di 5 anni tutti i documenti relativi al rilascio delle patenti e dei libretti di statistica.

Condizioni particolari per il rilascio delle

patenti di tipo P

Art. 14[34] 1La patente professionale tipo P è rilasciata a chi intende esercitare la pesca quale professione principale o accessoria a scopo lucrativo.

2È data priorità al rinnovo delle patenti in scadenza. Il diritto al rinnovo decade per chi venisse privato del diritto di pesca per uno o più anni, a seguito di gravi o reiterate infrazioni.[35]

3La domanda per il rinnovo della patente di tipo P deve essere inoltrata annualmente all'Ufficio entro il 15 gennaio. Alla domanda vanno allegati:

- a) il libretto per la registrazione delle catture debitamente compilato;
- b) la comprova dell'avvenuto pagamento degli oneri sociali e della relativa affiliazione alla Cassa AVS quale pescatore professionista indipendente.

4La patente P1 è rilasciata a chi non è titolare di patenti professionali su altri laghi e dimostra di aver conseguito, nei due anni precedenti la domanda di ottenimento della patente, un pescato medio di almeno 2500 kg/anno.

5La patente P2 è rilasciata a chi non è titolare di patenti professionali su altri laghi e dimostra di aver conseguito, nei due anni precedenti la domanda di ottenimento della patente, un pescato medio di almeno 1000 kg/anno.

6In caso di comprovati e gravi impedimenti il Dipartimento può concedere delle deroghe.

7Il numero di patenti rilasciate a pescatori per l'esercizio della pesca nelle acque del Verbano e del Ceresio è proporzionato alle superfici pescabili dei rispettivi laghi (44 kmq per il Verbano e 27 kmq per il Ceresio).

8Per ogni patente di tipo P è richiesta una superficie minima di lago di 4 kmq per la categoria P1 e di 2 kmq per la categoria P2.[36]

9L'assegnazione di nuove patenti è decisa dal Dipartimento sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione esame nominata dall'ASSORETI.[37]

10Non sono rilasciate nuove patenti della categoria P1 a coloro che hanno un'attività lavorativa a tempo pieno in qualità di dipendenti.[38]

Legittimazione

Art. 15 1La patente e il libretto di statistica devono essere accompagnati da un documento di legittimazione valido.[39]

2Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'Autorità svizzera, munite di fotografie recenti.

Sostituzione della patente e del libretto

di statistica[40]

Art. 16[41] In caso di smarrimento, le patenti di tipo P e D e i libretti di statistica possono essere sostituiti dall'Autorità che li ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 20.-- destinata al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

Rimborso della patente

Art. 17 La tassa delle patenti di tipo P può essere rimborsata in caso di decesso o malattia grave del titolare, previa richiesta all'Ufficio entro tre mesi dalla data di rilascio.

TITOLO IV

Fondo per la fauna ittica e la pesca

Amministrazione del Fondo

Art. 18 1L'Ufficio amministra il Fondo per la fauna ittica e la pesca.

2L'Ufficio concede finanziamenti o sussidi fino a fr. 10'000.--; la Divisione dell'ambiente fino a fr. 50'000.--

.

TITOLO V

Protezione e valorizzazione

Zone di protezione

Art. 19 1Le zone di protezione sono istituite dal Consiglio di Stato con decreto e con le seguenti finalità:

- a) protezione di specie minacciate e ceppi geneticamente pregiati o particolari;
- b) protezione e cattura di riproduttori;
- c) protezione e cattura di novellame selvatico per ripopolamenti;
- d) protezione di luoghi naturalisticamente pregiati e sensibili;
- e) esclusione di luoghi pericolosi per il pescatore.

2La pesca è inoltre vietata nei laghi Verbano e Ceresio all'imbocco e allo sbocco dei fiumi ai sensi dell'art. 6 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.

3Di regola l'estensione delle zone di divieto di pesca è opportunamente delimitata con cartelli o gavitelli.

4Nel comprensorio di protezione delle Bolle di Magadino la pesca è regolata dall'Ordinanza cantonale del 30 marzo 1979.

Gambero[42]

Art. 20 1La pesca del gambero indigeno (*Austropotamobius pallipes*) è vietata in tutte le acque del Cantone.

2La pesca del gambero americano (*Orconectes limosus*) è permessa nei laghi Verbano e Ceresio ai detentori di patenti del tipo P.

3I gamberi non indigeni catturati devono essere uccisi prima dello sbarco, fatta eccezione per i detentori di patenti di tipo P che hanno ottenuto dall'Autorità competente in materia di pesca un'autorizzazione nominale per il trasporto e la commercializzazione di gamberi vivi di origine esotica. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta assieme alla domanda per il rinnovo della patente.[43]

4È vietato immettere gamberi non indigeni in acque libere o con esse comunicanti.

5...[44]

Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti

Art. 21 1Pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura.[45]

2Nel caso in cui non fosse possibile sfilare facilmente l'esca, il filo deve essere reciso vicino alle labbra del pesce.

3Chi pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del necessario per calare con cura il pesce in acqua.

4I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungono la lunghezza minima prescritta, devono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci possono essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare.[46]

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 22[47] 1Nei corsi d'acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario
cm 24

trota marmorata
specie protetta nei corsi d'acqua

trota iridea
cm 22

salmerino fontinalis
cm 22

salmerino alpino
cm 0
ad eccezione dei laghi Cadagno, Gottardo, Naret Grande, Ritom, Rodont (San Carlo), Tom e Tremorgio,
dove vige la misura minima di cm 24

salmerino namaycush (trota canadese)
cm 28

temolo
cm 38

coregone
cm 30

pesce persico
cm 18
ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15

anguilla
cm 50

luccio
cm 45

2Nell'esercizio della pesca nei laghi di Cadagno, Gottardo, Naret Grande, Ritom, San Carlo (Rodont), Tom e Tremorgio è vietato avere con sé salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 24 cm.

3Per le trote e i salmerini è consentita la cattura di un numero complessivo massimo di 12 esemplari per giornata. Alla cattura del dodicesimo esemplare, il pescatore deve sospendere ogni attività di pesca. Nel calcolo non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 24 cm catturati nei laghi in cui vige la misura minima di 0 cm. Se trattenuti, essi devono comunque essere iscritti nella statistica.

4Per il temolo è consentita la cattura di un numero massimo di 2 esemplari per giornata, al massimo 20 esemplari durante l'intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.

5Nei corsi d'acqua la trota marmorata è considerata specie protetta e gli esemplari di qualsiasi taglia catturati devono essere rilasciati con la massima cura. Le catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa.[48]

6Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2 e 3.[49]

Uso e commercio di pesci da esca

Art. 23 1È ovunque vietato commerciare, portare con sé e usare quale esca:

- a) pesci vivi di specie non appartenenti alla fauna locale;
- b) pesci vivi o morti appartenenti a specie minacciate (cfr. allegato 1 Ordinanza concernente la Legge federale sulla pesca, grado di minaccia da 1 a 3).[50]

2L'uso di pesci vivi quale esca è consentito:

- a) nei laghi e bacini, unicamente laddove l'uso del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di ostacoli sommersi quali vegetazione acquatica, legname, sassaie;
- b) nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa come agli allegati 1, 2 e 3.[51]

Ripopolamenti

Art. 24 1L'Ufficio allestisce i piani di ripopolamento sulla base dei rilevamenti della popolazione ittica e della statistica di pesca, nonché emana le direttive in merito alle attività delle piscicoltura che producono materiale da ripopolamento.[52]

2Ogni immissione di pesci o gamberi nelle acque libere o con esse comunicanti deve essere autorizzata dall'Ufficio.

3Le immissioni devono avvenire alla presenza di un rappresentante designato dall'Ufficio che redige un rapporto di semina.

Catture eccezionali

Art. 25 L'Ufficio può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

Interventi tecnici

Art. 26 1L'Ufficio, direttamente o per il tramite delle unità amministrative competenti, autorizza gli interventi tecnici sui corpi d'acqua, ordina la sospensione delle attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

2In particolare l'autorizzazione è negata quando i lavori causano danni a biotopi pregiati o alla riproduzione naturale delle specie principali o minacciate.

TITOLO VI

Associazioni e commissioni

Associazioni riconosciute

Art. 27 1Le Associazioni comunicano al Dipartimento del territorio la composizione degli organi sociali e i mutamenti statuari. Esse presentano annualmente un rapporto sull'attività e, in particolare, sulla destinazione di eventuali sussidi.

2Il riconoscimento può essere revocato se l'attività dell'Associazione è in contrasto con la legislazione vigente in materia di pesca o in caso di gravi infrazioni alla stessa da parte del loro comitato o di loro membri con l'accordo dello stesso.

Corso di introduzione alla pesca

Art. 28[53] 1La Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP) organizza almeno una volta all'anno il corso di introduzione alla pesca per coloro che hanno compiuto almeno il 13° anno di età.

2La FTAP ne rende note per tempo attraverso i suoi canali e la stampa le date, le località nonché le modalità e le tasse.

3La FTAP designa i responsabili organizzativi e didattici e ne comunica i nominativi all'Ufficio.

4L'Ufficio emana le direttive sui contenuti del corso e può verificare lo svolgimento del corso inviando suoi esperti.

Esame per nuovi titolari di patenti di tipo P

Art. 28a[54] 1L'ASSORETI comunica per tempo la data e la località dell'esame, designa i responsabili organizzativi e gli esaminatori.

2L'Ufficio emana le direttive inerenti le materie e le modalità dell'esame e ne verifica il corretto svolgimento.

Commissione consultiva

Art. 29 1La Commissione consultiva della pesca è nominata dal Consiglio di Stato, tenuto conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate. Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento del territorio.[55]

2Ogni qualvolta le circostanze lo esigano, alle riunioni della Commissione possono essere convocati esperti.

3La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

TITOLO VII

Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

Reati

Art. 30 I reati previsti all'art. 34 cpv. 2 della Legge cantonale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dalla Divisione dell'ambiente. La procedura è fissata dalla Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Ricorsi

Art. 31 Contro le decisioni delle competenti unità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 32-32a ...[56]

Entrata in vigore

Art. 33 Ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'Interno[57], il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[58]

Pubblicato nel BU 1996, 426 e BU 1997, 37.

Allegato 1[59]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Esercizio della pesca nel lago Maggiore (Verbano)

Art. 1[60] 1Periodi di divieto e lunghezze minime

Specie
Periodo di divieto
Lunghezza minima

Trota
dal 26 settembre al 20 dicembre
30 cm

Salmerino
dal 15 novembre al 24 gennaio
25 cm

Coregone lavarello1)
dal 15 novembre al 24 gennaio
30 cm

Coregone bondella
dal 15 novembre al 24 gennaio
25 cm

Coregone sp1)
dal 15 novembre al 24 gennaio
30 cm

Temolo
specie protetta

Luccio
dal 15 marzo al 30 aprile
45 cm

Pesce persico
dal 1° aprile al 31 maggio
18 cm

Persico trota²⁾
dal 1° maggio al 30 giugno
20 cm

Lucioperca³⁾
dal 1° aprile al 31 maggio
40 cm

Carpa
dal 1° giugno al 30 giugno
30 cm

Agone
dal 15 maggio al 15 giugno
20 cm

Tinca
dal 1° giugno al 30 giugno
25 cm

Anguilla
nessuno
50 cm

Alborella⁴⁾
dal 25 maggio al 30 giugno
nessuna

Pigo
dal 1° maggio al 31 maggio
nessuna

Barbo
dal 15 maggio al 15 giugno
nessuna

Gambero indigeno
specie protetta

1) Dal 10 gennaio la pesca al lavarello e al coregone sp. è consentita nella zona di lago aperto, vale a dire ad una distanza di almeno 200 m dalla riva, esclusivamente utilizzando la rete volante denominata «Riadaresc» per lavarello con le modalità e le indicazioni descritte al punto 2.2. della tabella 1.

- 2) I persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.
- 3) Per il lucioperca è consentita la cattura di un massimo di 10 esemplari per giornata.
- 4) Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di 1 amo.

2Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo.

3I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Orari di pesca

Art. 2 1La pesca con attrezzi del tipo canna, lanzettera, tirlindana e bilancino è permessa durante gli orari seguenti:[61]

gennaio:	dalle ore 7.00 alle ore 18.00
febbraio:	dalle ore 6.00 alle ore 19.00
marzo:	dalle ore 6.00 alle ore 20.00
aprile:	dalle ore 5.00 alle ore 20.30
maggio:	dalle ore 4.00 alle ore 21.00
giugno, luglio e agosto:	dalle ore 4.00 alle ore 21.15
settembre:	dalle ore 5.00 alle ore 20.30
ottobre:	dalle ore 6.00 alle ore 19.00
novembre:	dalle ore 6.00 alle ore 18.00
dicembre:	dalle ore 7.00 alle ore 18.00

2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.

3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli, delle spaderne e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:

nei mesi di gennaio e febbraio:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di marzo:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di aprile:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;

nel mese di settembre:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nel mese di ottobre:

posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di novembre e dicembre:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.[62]

4L'uso del tramaglio al salto è permesso unicamente durante gli orari previsti dal cpv. 1.

5Durante il periodo in cui vige l'ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

Attrezzi di pesca consentiti

Art. 3 1Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nella tabella 1.

2L'uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca

Art. 4 1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

2Le reti e i bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.[63]

3Per le reti volanti e da posta descritte nella Tabella 1 punto 2 è consentito l'uso esclusivamente quando:

- a) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
- b) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.

4Ogni attrezzo del tipo rete, sacco o bertovello deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo della grandezza minima di cm 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall'Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.[64]

5Le spaderne devono essere segnalate con galleggianti di colore bianco, recanti, accanto alla lettera S, il numero della patente o, in alternativa, il numero di targa del natante del titolare preceduto dalle lettere TI.[65]

6Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all'inizio e alla fine.[66]

7Il porto di attrezzi pronti all'impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.[67]

8Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.[68]

Ausiliari

Art. 5 Nell'esercizio della pesca con reti o tirlindana il pescatore può farsi aiutare da un'altra persona senza patenti.

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[69] Nel lago Maggiore è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

- l'uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l'uso di esche del tipo "cosacco" o "ciuffo" se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;
- l'uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e canna;
- la pesca subacquea;
- l'uso di apparecchi per l'individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell'acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere mantenuta una distanza minima di 50 m: Ascona (Patriziale), Brissago, Mappo, Porto Ronco.

Allegato 1: art. 3, Tabella 1

Tabella 1[70]: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbano)

Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Osservazioni:

1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.

2) S'intende come sviluppo lineare massimo complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Maglia minima in mm1)

Lunghezza massima in m2)

Altezza massima in maglie o in m

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

2

Reti della categoria «Volante» e «Da Posta»3)

2.1

Volante e da posta

Riadaresc

Trota

50

750 per la P1

300 per la P2

150 maglie

- Proibita durante il divieto della trota.

- Proibito l'ancoraggio della rete durante il divieto del luccio.

2.2

Volante e da posta

Riadaresc

Lavarello

Coregone sp.

40-48

750 per la P1

300 per la P2

150 maglie

- Proibita durante il divieto dei coregonidi, salvo quanto indicato nell'allegato 1, art. 1.

- Non può essere posta sul fondo.

- Proibito l'ancoraggio della rete durante il divieto del luccio e della trota.

2.3

Volante e da posta

Reet da bundela

Bondella

32-33

750 per la P1

300 per la P2

150 maglie

- Proibita durante il divieto dei coregonidi; successivamente, è consentita fino al 15 giugno.

- L'uso di questa rete può essere regolamentato diversamente nel corso dell'anno, di volta in volta sulla base delle evidenze biologiche disponibili.

- Non può mai essere posta sul fondo.

- Proibito l'ancoraggio della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio su fondali con profondità inferiore a 20 m.

2.4

Volante e da posta

Reet da bundela

Bondella

34-37

750 per la P1

300 per la P2

150 maglie

- Proibita durante il divieto dei coregonidi.

- Non può mai essere posta sul fondo.

- Proibito l'ancoraggio della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio su fondali con profondità inferiore a 20 m.

2.5

Volante e da posta

Pantera

Agone

24-30

500 per la P1

300 per la P2
150 maglie
- Proibita fino a nuovo provvedimento.

2.6
Volante e da posta
Realino
Alborella
10-13
120
400 maglie
- Proibita fino a nuovo provvedimento.

3) Per le reti appartenenti alla categoria «volante», ad esclusione del realino, è consentito per il singolo titolare di licenza o patente la posa di non più di due tese, ciascuna delle quali non potrà superare la lunghezza massima di 750 metri; nel caso di posa di due tese, non si potrà comunque posare complessivamente più di 750 m della stessa maglia. Nel caso del realino, lo sviluppo complessivo della rete non potrà mai superare la lunghezza massima riportata (120 m).

Per le reti appartenenti alla categoria «da posta», lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 200 m, fermo restando uno sviluppo complessivo per la somma delle singole tese di 500 m per licenza o patente.

I titolari di patenti P2 possono utilizzare le reti da posta solo ancorate a non più di 50 m da riva, o, laddove sono presenti campi boe, a non più di 50 m dal margine esterno degli stessi. Le stesse dovranno essere ancorate e segnalate ad ambedue le estremità, di cui quella esterna tramite segnale luminoso.[71]

N.
Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima in mm1)
Lunghezza massima in m2)
Altezza massima in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

3
Reti della categoria «Da fondo»4)

3.1
Rete da fondo
Voltana
Pesce persico
25-28
200
1,5 m
- Proibita durante il divieto del pesce persico, nonché dal 15 dicembre alla fine di febbraio.

- Può essere posata unicamente su fondali con profondità massima inferiore ai 35 m.

3.2
Rete da fondo
Reet da agon
Agone

26-30

200

50 maglie

- Consentita esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre.

- Proibito l'ancoraggio dalla riva.

3.3

Rete da fondo

Reet da bundela

Bondella Pesce persico Salmerino

34-43

200

75 maglie

- Proibita durante il divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi.

- Dal termine del divieto dei coregonidi fino al 15 marzo è consentita una lunghezza massima di 360 m, pari a n. 6 reti, per licenza o patente.

3.4

Rete da fondo

Cucù

Tinca

Carpa

45-48

200

50 maglie

- Proibita durante il divieto della carpa, della tinca, del salmerino, dei coregonidi, del luccio, del pesce persico e del lucioperca.

3.5

Rete da fondo

Reet da pess bianc

Cavedano

Scardola

50-100

200

50 maglie

- Proibita durante il divieto della trota.

- Durante il divieto del luccio e del lucioperca è ammessa la posa di soli 100 m unicamente a profondità maggiori di 15 m. È inoltre assolutamente vietato l'uso della rete nella zona prospiciente le Bolle di Magadino nella zona di lago compresa tra le Bolle e la linea ideale tra i campanili di S. Quirico a Rivapiana e di S. Carlo a Magadino.

4) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota 2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Maglia minima in mm1)

Lunghezza massima in m2)

Altezza massima in maglie o in m

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

4

Reti della categoria «Tramaglio»5)

4.1

Tramaglio

Tremagg

Pesce persico Agone Bottatrice

Mantello:

120-300

Velo: 28-32

250 per la P1

200 per la P2

1,2 m

- Proibita durante il divieto del pesce persico.

- Proibita la posa notturna come rete da posta dal 15 dicembre alla fine del divieto della bondella.

4.2

Tramaglio

Tremagg

Tinca

Carpa

Luccio

Mantello:

120-300

Velo: 45

250 per la P1

200 per la P2

1,2 m

- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa.

- Proibita la posa notturna durante il divieto del salmerino, dei coregonidi e del pesce persico: in tali periodi è da usare solo al salto, singolarmente.

4.3

Tremaglio
Tremagina
Alborella
Mantello:

120-300

Velo: 10-13

25

1,0 m

- Proibito fino a nuovo provvedimento.

5) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota 2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

L'uso di attrezzi ausiliari per fugare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato durante il divieto della cattura del pesce persico.

N.

Nome o tipo
Altri nomi in uso
Specie ittiche
Maglia minima in mm1)
Lunghezza massima in m2)
Altezza massima in maglie o in m
Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

5

Attrezzi della categoria «Bertovello»

5.1

Bertovello
Bertuvel
Specie varie

45

2.0

Diametro massimo: 0,8 m

- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.

6

Attrezzi della categoria «Cattura di pesci da esca»6)

6.1

Bilancino
Bilancin
Pesce da esca

6-8

Lato massimo: 1.5

- Proibito durante il divieto dell'alborella.

- Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dell'imbarcazione.

- Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.

6.2

Nassetta

Nassetta

Pesce da esca

6-8

Altezza massima 50 cm

Diametro massimo 25 cm

6.3

Bottiglia

Bottiglia

Pesce da esca

6) Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del «pesce bianco» da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Descrizione dell'attrezzo

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

7

Attrezzi della categoria «Guadino»

7.1

Guadino

Guada Guadin

A diametro variabile

- Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.

8

Attrezzi della categoria «Spaderna»

8.1

Spaderna
Lignola
Anguilla

Tinca

Pesce persico

Con 300 ami per imbarcazione al massimo

- Proibita con l'esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.

9

Attrezzi della categoria «Tirlindana»7)

9.1

Tirlindana
Molagna o macchina
Trota

Con un massimo complessivo di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo

- Proibita durante il divieto della trota.

9.2

Tirlindana
Tirlindana
Salmerino

Luccio

Pesce persico

Agone

Altre specie

Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo

9.3

Cavedanera
Cane
Cavedano

Trota

Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo

- Proibita durante il divieto della trota.

- Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto a una distanza dalla riva superiore ai 50 m.

7) Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a 6.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso
Specie ittiche
Descrizione dell'attrezzo
Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

10

Attrezzi del tipo «Canna»

10.1

Canna con o senza mulinello

Con non più di 10 ami o simili

- È consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore.

- Qualora la canna venga utilizzata per la pesca a traino, le esche montate sulla stessa rientrano nel contingente massimo di esche consentite con gli altri attrezzi in uso.

10.2

Lanzettera

Lanzetera

Alborella

Con 30 lanzette al massimo

- Proibita durante il divieto dell'alborella.

Allegato 2[72]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Esercizio della pesca nel lago di Lugano (Ceresio)

Art. 1 1Periodi di divieto e lunghezze minime

Specie

Periodo di divieto

Lunghezza minima

Trota

dal 26 settembre al 20 dicembre

30 cm

Salmerino

dal 15 novembre al 24 gennaio

25 cm

Coregone

dal 15 novembre al 24 gennaio

30 cm

Luccio

dal 15 marzo al 30 aprile

45 cm

Pesce persico
dal 1° aprile al 31 maggio
18 cm

Persico trota¹⁾
dal 1° maggio al 30 giugno
20 cm

Lucioperca²⁾
dal 1° aprile al 31 maggio
40 cm

Carpa
dal 1° giugno al 30 giugno
30 cm

Agone
dal 15 maggio al 15 giugno
20 cm

Tinca
dal 1° giugno al 30 giugno
25 cm

Anguilla
nessuno
50 cm

Alborella³⁾
specie protetta

Pigo
dal 1° maggio al 31 maggio
nessuna

Barbo
dal 15 maggio al 15 giugno
nessuna

Gambero indigeno
specie protetta

- 1) I persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.
- 2) Per il lucioperca è consentita la cattura di un massimo di 10 esemplari per giornata.
- 3) Le alborelle catturate accidentalmente con qualsiasi attrezzo vanno immediatamente rilasciate in acqua.

I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Orari di pesca

Art. 2 1La pesca con attrezzi del tipo canna, lanzettera, tirlindana e bilancino è permessa durante gli orari seguenti:[73]

gennaio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00

febbraio: dalle ore 6.00 alle ore 19.00

marzo: dalle ore 6.00 alle ore 20.00

aprile: dalle ore 5.00 alle ore 20.30

maggio: dalle ore 4.00 alle ore 21.00

giugno, luglio e agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.15

settembre: dalle ore 5.00 alle ore 20.30

ottobre: dalle ore 6.00 alle ore 19.00

novembre: dalle ore 6.00 alle ore 18.00

dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00

2La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.

3La posa e la levata delle reti, dei bertovelli, delle spaderne e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:

nei mesi di gennaio e febbraio:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di marzo:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente;

nel mese di aprile:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;

nel mese di settembre:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nel mese di ottobre:

posa a partire dalle ore 16.00; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di novembre e dicembre:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.[74]

4La rete volante e da posta (n. 2.4 della Tabella 2, varionera) può essere utilizzata, in presenza continua del pescatore, durante gli orari previsti dal cpv. 1.

5L'uso del tramaglio al salto è permesso unicamente durante gli orari previsti dal cpv. 1.

6Durante il periodo in cui vige l'ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

Attrezzi di pesca consentiti

Art. 3 1Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nella tabella 1.

2L'uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca

Art. 4 1La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

2Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni.[75]

3Per le reti volanti e da posta descritte nella Tabella 2 punto 2 è consentito l'uso esclusivamente quando:

- a) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
- b) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.

4Ogni attrezzo del tipo rete, sacco o bertovello deve essere segnalato con galleggianti di colore giallo della grandezza minima di cm 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall'Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.[76]

5Le spaderne devono essere segnalate con galleggianti di colore bianco, recanti, accanto alla lettera S, il numero della patente o, in alternativa, il numero di targa del natante del titolare preceduto dalle lettere TI.[77]

6Gli attrezzi con estensione orizzontale in posa superiore ai 20 m devono essere segnalati all'inizio e alla fine.[78]

7Il porto di attrezzi pronti all'impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.[79]

8Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.[80]

Ausiliari

Art. 5 Nell'esercizio della pesca con reti o tirlindana il pescatore può farsi aiutare da un'altra persona senza patenti.

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6[81] Nel lago di Lugano è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

- l'uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l'uso di esche del tipo "cosacco" o "ciuffo" se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;
- l'uso di ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e canna;
- la pesca subacquea;
- l'uso di apparecchi per l'individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell'acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- posare qualsiasi tipo di rete nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago. Inoltre dai seguenti porti deve essere mantenuta una distanza minima di 50 m: Barbengo (Torrazza), Brusino, Maroggia, Morcote (Vedo Arbostora).

Allegato 2: art. 3, Tabella 2

Tabella 2[82]: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio)

Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Osservazioni:

- 1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.
- 2) S'intende come sviluppo lineare massimo complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Maglia minima in mm1)

Lunghezza massima in m2)

Altezza massima in maglie o in m

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

1

Reti della categoria «Bedina»

Bedina

- Solo con autorizzazione speciale, che ne definisca anche le caratteristiche

2

Reti della categoria «Volante» e «Da Posta»3)

2.1

Volante e da posta

Reet da truta

Trota

60

500 per la P1

300 per la P2

180 maglie

- Proibita durante il divieto della trota.

- Non può mai essere posta sul fondo.

2.2

Volante e da posta

Riadaresc

Lavarello

40-44

500 per la P1

300 per la P2

150 maglie

- Proibita dal 15.11 al 24.01.

- Non può essere mai posata sul fondo.

- Proibito l'ancoraggio della rete durante il divieto del luccio e della trota.

2.3

Volante e da posta

Cavedano

45-50

500 per la P1

300 per la P2

220 maglie

- Proibita durante il divieto della trota.

- Non può mai essere posta sul fondo.

2.4

Volante e da posta

Pantera

Agone

34-37

500 per la P1

300 per la P2

200 maglie

- Non può essere posta ad una profondità superiore a 3 m dal pelo dell'acqua.

- Proibita durante il divieto dell'agone e della trota.

2.5

Volante e da posta

Varionera

Alborella

10-14

500 per la P1

300 per la P2

7,5 m

- Proibita durante il divieto dell'alborella.

3) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota2). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Maglia minima in mm1)

Lunghezza massima in m2)

Altezza massima in maglie o in m

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

3

Reti della categoria «Da Fondo»4)

3.1

Rete da fondo

Voltana

Pesce persico
28-33
300 per la P1

200 per la P2
100 maglie
- Proibita durante il divieto del pesce persico.

- Proibita la posa lungo tutta l'estensione del Ponte Diga fra le località di Melide e Bissone per un'estensione a lago di 100 m su entrambi i versanti durante il divieto dei coregonidi.

3.2
Rete da fondo
Reet da gardon
Gardon
34-37
300 per la P1

200 per la P2
70 maglie
- Proibita durante il divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi.

3.3
Rete da fondo
Antanella
Tinca

Carpa

Luccio
45-48
300 per la P1

200 per la P2
70 maglie
- Proibita durante il divieto della tinca, della carpa, del luccio, dei coregonidi, del pesce persico e del lucioperca.

3.4
Rete da fondo
Reet da pess bianc
Cavedano,

Scardola
50-100
300 per la P1

200 per la P2
70 maglie
- Proibita durante il divieto della trota e del luccio.

- Proibita la posa lungo tutta l'estensione del Ponte Diga fra le località di Melide e Bissone per un'estensione a lago di 100 m su entrambi i versanti durante il divieto dei coregonidi.

4) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota²). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Maglia minima in mm¹)

Lunghezza massima in m²)

Altezza massima in maglie o in m

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

4

Rete della categoria «Tramaglio»⁵)

4.1

Tramaglio

Tramacc

Pesce persico

Mantello:

120-300

Velo: 30-40

150

1,5 m

- Proibito durante il divieto del pesce persico.

4.2

Tramaglio

Tramacc

Tinca

Carpa

Luccio

Mantello:

120-300

Velo: 45

150

1,5 m

- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa.

4.3

Tramaglio

Tramagin

Alborella

Mantello:

120-300

Velo: 6-10

50

1,0 m

- Vietato l'uso in posa. Da usare solo al salto singolarmente.

- Proibito durante il divieto dell'alborella.

5) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota²). Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

L'uso di attrezzi ausiliari per fugare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato durante il divieto della cattura del pesce persico.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Maglia minima in mm¹)

Lunghezza massima in m²)

Altezza massima in maglie o in m

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

5

Attrezzo della categoria «Sacco»

5.1

Sacco

Sac

Bottatrice

Di juta o grossa tela o altre fibre

6

Attrezzo della categoria «Bertovello»

6.1

Bertovello

Bartadel

Luccio

Carpa

Tinca

50

2,0

Diametro massimo: 0,8

- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.

7

Attrezzi della categoria «Cattura di pesci da esca»⁶) e 7)

7.1

Bilancino

Quadrant

«Pesce bianco»

da esca

e gardon

6-8

Lato massimo: 1.5

- Proibito l'uso radendo il fondo e a traino dell'imbarcazione.

— Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.

7.2

Nassetta

Nassetta

Pesce da esca

6-8

Altezza massima 50 cm

Diametro massimo 25 cm

- Quest'ultima limitazione non è applicata qualora l'attrezzo sia usato per l'esclusiva cattura di gardon.

7.3

Bottiglia

Bottiglia

Pesce da esca

6) Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del «pesce bianco» da esca. Le altre specie catturate vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego di pesci vivi da utilizzare quale esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

7) Il bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon, al fine di contenerne la presenza. In tal caso i gardon catturati potranno essere trattiene morti a scopo alimentare.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Descrizione dell'attrezzo

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

8

Attrezzi della categoria «Guadino»

8.1

Guadino

Guada

Guadin

A diametro variabile

- Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.

9

Attrezzi della categoria «Spaderna»

9.1

Spaderna

Lignola

Anguilla

Tinca

Pesce persico, ecc.

Con 300 ami per imbarcazione al massimo

- Proibita con l'esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.

10

Attrezzi della categoria «Tirlindana»8)

10.1

Tirlindana

Burlon o Tirlindana

Trota

Con un massimo complessivo di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo

- Proibita durante il divieto della trota.

10.2

Tirlindana

Burlon o Tirlindana

Salmerino

Luccio

Pesce persico

Agone

Altre specie

Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo

10.3

Cavedanera

Cane

Cavedano

Trota

Con un massimo di 8 esche artificiali o naturali, per imbarcazione applicate a un unico attrezzo

- Proibita durante il divieto della trota.

- Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto a una distanza dalla riva superiore ai 50 m.

8) Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per l'uso contemporaneo di due cavedanere. Nel caso in cui gli

attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso.

N.

Nome o tipo

Altri nomi in uso

Specie ittiche

Descrizione dell'attrezzo

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura

11

Attrezzi della categoria «Canna»

11.1

Canna con o senza mulinello

Con non più di 10 ami o simili

- È consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore.

- Qualora la canna venisse utilizzata per la pesca a traino, le esche montate sulla stessa rientrano nel contingente massimo di esche consentite con gli altri attrezzi in uso.

11.2

Lanzettera

Lanzetera

Alborella

Con 30 lanzette al massimo

- Proibita durante il divieto dell'alborella.

Allegato 3[83]

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Disposizioni per il fiume Tresa

Gestione della pesca

Art. 1 Ai fini della gestione e in base alle caratteristiche ambientali il fiume Tresa viene classificato vocazionale a ciprinidi.

Periodi di protezione

Art. 2 1La pesca è consentita tutto l'anno.

2Per le singole specie ittiche valgono i periodi di divieto stabiliti per il lago di Lugano, fatta eccezione per le trote, per le quali la pesca è vietata dal 30 settembre al 15 marzo.

3I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno di divieto.

Orari di pesca

Art. 3 1La pesca notturna è consentita esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.

2Nel resto del corso d'acqua la pesca è consentita negli orari seguenti:

- per i mesi da marzo a settembre, quelli previsti dall'art. 4 cpv. 1 del Regolamento;
- per i mesi da ottobre a febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

3Durante il periodo in cui vige l'ora estiva, gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

Attrezzi di cattura permessi

Art. 4 1Su tutto il corso del fiume, la pesca è consentita unicamente ai detentori di patenti delle categorie D1 e T1, nonché ai minori di 14 anni e ai motulesi su sedie a rotelle, con l'uso di una sola canna per pescatore. Nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località è pure consentito l'uso degli attrezzi per la cattura di pesci da esca: bilancino, nassetta, bottiglia; secondo le modalità e le limitazioni previste al punto 7 nella tabella 2 dell'allegato 2.[84]

2L'uso del pesciolino vivo da esca è consentito con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 5 Su tutto il corso del fiume è vietato:

- a) l'impiego di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo quale esca;
- b) ogni forma di pasturazione;
- c) usare lenze con più di 10 fili laterali;
- d) usare sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- e) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata in acqua;
- f) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- g) l'uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce, compresa la cosiddetta pesca a strappo. In particolare è vietato l'uso di esche del tipo «cosacco» o «ciuffo» se non con una sola ancoretta montata in coda di dimensioni non eccedenti i 10 mm dalle punte al gambo degli ami;[85]
- h) praticare la pesca subacquea;

i) usare ami muniti di ardiglione, fatta eccezione per l'attrezzo canna.[86]

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 6 1 Possono essere trattieneuti solo esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario cm 24

trota marmorata specie protetta

trota iridea cm 22

salmerini cm 25

coregoni cm 30

luccio cm 45

persico reale cm 18

persico trota cm 20

lucio perca cm 40

tinca cm 25

carpa cm 30

barbo cm 20

pigo cm 20

anguilla cm 40

2 Per pescatore e per giornata di pesca è permessa:

a) la cattura di un massimo di 12 capi di salmonidi;

b) la cattura di un massimo di kg 5,0 per le altre specie, fatta eccezione per la specie *Rutilus rutilus* («gardon»). Il limite indicato può essere superato solo per l'apporto di peso dovuto alla cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

3 Le trote marmorate di qualsiasi taglia catturate devono essere rilasciate con la massima cura. Le catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa.

Divieto di cattura

Art. 7 La cattura dei gamberi è sempre vietata.

Disposizioni finali

Art. 8 Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolamento.

-
- [1] Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- [2] Art. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- [3] Lett. modificata dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2003, 292.
- [4] Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- [5] Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedenti modifiche: BU 1999, 5; BU 2004, 354; BU 2005, 369.
- [6] Art. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- [7] Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
- [8] Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- [9] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
- [10] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 369.
- [11] Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedenti modifiche: BU 1997, 567.
- [12] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424; precedenti modifiche: BU 2004, 354; BU 2005, 369; BU 2007, 732.
- [13] Cpv. modificato dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2001, 405.
- [14] Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- [15] Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- [16] Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- [17] Cpv. abrogato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- [18] Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.
- [19] Lett. modificata dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.

- [20] Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
- [21] Lett. introdotta dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- [22] Cpv. modificato dal R 24.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 457.
- [23] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2006, 457.
- [24] Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- [25] Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [26] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 2005, 370; BU 2006, 457; BU 2007, 732; BU 2008, 685.
- [27] Sottotitolo modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [28] Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [29] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [30] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
- [31] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [32] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [33] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [34] Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedenti modifiche: BU 2003, 292; BU 2006, 457.
- [35] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
- [36] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424; precedente modifica: BU 2009, 548.
- [37] Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.
- [38] Cpv. introdotto dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.
- [39] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [40] Nota marginale modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [41] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.
- [42] Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- [43] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
- [44] Cpv. abrogato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- [45] Cpv. modificato dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.

- [46] Cpv. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999, 366.
- [47] Art. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5 e 366; BU 2001, 405; BU 2002, 23; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 370; BU 2006, 457.
- [48] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
- [49] Cpv. introdotto dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
- [50] Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370; precedente modifica: BU 2004, 354.
- [51] Cpv. introdotto dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354.
- [52] Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
- [53] Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 1999, 5.
- [54] Art. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
- [55] Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
- [56] Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 126; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5; BU 2004, 380; BU 2007, 732; BU 2009, 548.
- [57] Approvazione federale: 6 gennaio 1997 - BU 1997, 37.
- [58] Entrata in vigore: 13 dicembre 1996 - BU 1996, 426.
- [59] Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 371; BU 2006, 458; BU 2007, 732, 734 e 737.
- [60] Art. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedente modifica: BU 2009, 225.
- [61] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
- [62] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
- [63] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
- [64] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
- [65] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.
- [66] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
- [67] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
- [68] Cpv. introdotto dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.
- [69] Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 2007, 732.

[70] Tabella modificata dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424; precedenti modifiche: BU 2007, 732; BU 2009, 548.

[71] Nota modificata dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 2008, 239; BU 2009, 186.

[72] Allegato modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380; BU 2005, 379; 2006, 459 e 478.

[73] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[74] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[75] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[76] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[77] Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[78] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.

[79] Cpv. modificato dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.

[80] Cpv. introdotto dal R 19.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 424.

[81] Art. modificato dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685; precedente modifica: BU 2007, 732.

[82] Tabella modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[83] Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 384; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 366 e 379; BU 2003, 292 e 329; BU 2004, 354.

[84] Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 548.

[85] Lett. modificata dal R 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 732.

[86] Lett. introdotta dal R 14.10.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 685.